



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Presidente del Tribunale, quale Giudice delle Esecuzioni e dei Fallimenti

letto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11;

PREMESSO

- che la suddetta fonte normativa ha previsto al comma 1 dell'art. 1 che "... a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2 comma 2 lettera g) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";
- che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo "... a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"
- [e che] "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo";
- che ai sensi dell'art. 2 del decreto legge "... a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i Capi degli Uffici Giudiziari [...] adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute";
- preso atto che le predette disposizioni sono destinate ad incidere su tutte le procedure nelle quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita e/o avvisi di vendita nonché fissati esperimenti d'asta, e su talune delle attività dei custodi;
- tenuto conto che per le gare da espletare dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 11/2020 non è possibile provare che per tutti gli interessati e per tutte le fasi vi sia stata assoluta conformità alle specifiche disposizioni e tenuto conto altresì che non possa tenersi l'udienza;

DISPONE

- 1) la REVOCA di tutti gli esperimenti di vendita già pubblicizzati in relazione ai quali il termine per il deposito dell'offerta di partecipazione decorra, sia in scadenza ovvero ricada, anche in parte, nel periodo di sospensione corrente tra il 9 ed il 22 marzo 2020 compresi;

con riferimento a tali procedure, i delegati provvederanno:

- a) a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima nonché ad inserire sul Portale delle Vendite Pubbliche un "avviso di rettifica", specificando nella motivazione "vendita revocata dal Giudice dell'esecuzione per effetto del d.l. 8 marzo 2020 n. 11";
- b) a verbalizzare sinteticamente, nel giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, con modalità tali per coloro che hanno depositato l'offerta in via analogica da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; in

particolare, laddove il cospicuo numero di offerte non consenta di garantire la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, anche eventualmente con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per una restituzione scaglionata delle cauzioni;

- c) a non accettare il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati e a comunicare ai gestori delle vendite di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

* * *

- 2) la REVOCA degli avvisi di vendita già depositati e/o notificati in relazione ai quali i termini assegnati per gli adempimenti pubblicitari ricadono nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 compresi;

* * *

- 3) la SOSPENSIONE del termine concesso nell'ordinanza di delega per la notifica degli avvisi di vendita e per la pubblicazione dei medesimi per tutte quelle procedure in cui tali adempimenti non siano stati ancora effettuati, e ciò sino al 31 maggio 2020 compreso;

* * *

- 4) la SOSPENSIONE sino al 31 maggio 2020 compreso degli accessi ordinari da parte dei custodi, i quali provvederanno a tali incombeni unicamente in presenza di urgenze da valutarsi da parte dei medesimi caso per caso;

* * *

- 5) la SOSPENSIONE sino al 31 maggio 2020 compreso delle attività di visita degli immobili;

* * *

- 6) la SOSPENSIONE tra il 9 ed il 22 marzo 2020 compresi del termine per il deposito del saldo prezzo;

* * *

- 7) la SOSPENSIONE sino al 31 maggio 2020 compreso dell'attuazione degli ordini di liberazione, salva la ricorrenza per gli immobili già aggiudicati di specifiche situazioni di urgenza da valutarsi caso per caso da parte dei custodi;

* * *

- 8) la SOSPENSIONE sino 31 maggio 2020 compreso degli accessi agli immobili pignorati da parte degli esperti stimatori, salvo che ricorrano situazioni di urgenza da valutarsi caso per caso da parte di questi ultimi ed unitamente ai custodi;

* * *

- 9) la SOSPENSIONE sino 31 maggio 2020 compreso degli accessi agli uffici pubblici da parte degli esperti stimatori che non possano avvenire in modalità telematiche;

* * *

- 10) il DEPOSITO IMMEDIATO in via telematica a cura dei custodi e dei delegati di copia del presente provvedimento agli atti di ogni singola procedura esecutiva nella quale risultano nominati;

* * *

- 11) la COMUNICAZIONE IMMEDIATA a cura dei custodi e dei delegati di copia del presente provvedimento all'esperto stimatore.

* * *

Manda la Cancelleria perché curi l'immediata trasmissione del presente provvedimento agli ordini professionali in intestazione, che ne daranno ampia e solerte diffusione ai rispettivi iscritti all'elenco dei professionisti delegati per il triennio;

manda altresì la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle società incaricate della gestione delle vendite e per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale (banner

rosso) che vale anche come comunicazione per CUSTODI E DELEGATI ALLE VENDITE, ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VALLO DELLA LUCANIA, ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VALLO DELLA LUCANIA.

I I G E.
dott. Gaetano De Luca

